


# COMUNE DI CANNOBIO



## REGOLAMENTO PER RIPARTIZIONE FONDO PER LA PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (Art. 18, comma 1, Legge 109/94 come modificato da art. 6, comma 13, Legge 127/97)

Approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 410 del 09 Dicembre 1997

## **INDICE:**

ARTICOLO 1	DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
ARTICOLO 2	COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO
ARTICOLO 3	SOGGETTI AVENTI DIRITTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE
ARTICOLO 4	ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ESECUTIVA
ARTICOLO 5	CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE
ARTICOLO 6	TEMPI DI ESECUZIONE

## **ARTICOLO 1**

### **DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.**

Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge n. 109/94 e s.m.i, come modificato dall'articolo 6, comma 13 della Legge 127/97, l'1% del costo preventivato di un'opera o di un lavoro è destinato alla costituzione di un FONDO da ripartire tra il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune, il Coordinatore unico, il responsabile del procedimento ed i loro collaboratori, qualora la progettazione sia stata effettuata dagli Uffici comunali.

## **ARTICOLO 2**

### **COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO.**

Il FONDO viene costituito mediante la creazione di un apposito PEG di Bilancio,. L'entità del fondo viene stabilita all'inizio dell'anno, sulla base del costo complessivo preventivato delle opere inserite nel programma delle Opere Pubbliche i cui progetti definitivi ed esecutivi verranno redatti dagli Uffici Comunali.

Tale FONDO potrà essere modificato durante l'esercizio in conseguenza di eventuali variazioni al programma delle Opere Pubbliche.

Nel programma delle Opere Pubbliche viene indicato espressamente se l'opera viene progettata dagli uffici Comunali o se viene utilizzato un progettista esterno, nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge n. 109/94 e s.m.i., con possibilità di variazioni durante l'esercizio.

La liquidazione del FONDO viene effettuata una tantum ai soggetti aventi diritto, individuati nell'articolo seguente, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo, con determinazione del capo Settore Ufficio tecnico.

Con la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, la Giunta prenderà espressamente atto che la quota parte del fondo relativo al progetto viene liquidata agli aventi diritto, dando atto che provvederà il Capo Settore Ufficio Tecnico con propria determinazione.

## **ARTICOLO 3**

### **SOGGETTI AVENTI DIRITTO E CRITERI DI RIPARTIZIONE**

L'incentivo viene ripartito per ciascun progetto approvato, con le seguenti modalità:

- 30% a chi ha firmato il progetto
- 15% al coordinatore unico ex art. 7 della Legge 109/94 e s.m.i
- 5% al responsabile del procedimento
- 25% al disegnatore
- 25% al personale amministrativo che ha collaborato.

Il Responsabile del Settore, individuerà di volta in volta i soggetti di cui al comma precedente, con apposita determinazione.

## **ARTICOLO 4**

### **ATTI DI PIANIFICAZIONE GENERALE, PARTICOLAREGGIATA O ESECUTIVITA'**

Ai sensi dell'articolo 18 della Legge n. 109/94 come modificata dalla Legge n. 127/97, il 50% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione generale,

particolareggiata esecutiva, qualora tali atti vengano direttamente redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, confluisce nel FONDO di cui all'articolo 1 del presente Regolamento.

La quota parte del FONDO relativo al presente articolo, viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito nel successivo articolo 5.

La Giunta Comunale determinerà l'ammontare della tariffa che, ridotta del 50%, confluisce nel FONDO di cui al presente Regolamento.

## **ARTICOLO 5**

### **CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO RELATIVO AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE**

L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato dal Consiglio Comunale, con le seguenti modalità:

- 60% a chi ha firmato l'atto di pianificazione
- 20% a chi ha predisposto le tavole grafiche
- 10% a chi redige le relazioni illustrative
- 10% al personale amministrativo che ha dato supporto all'attività di pianificazione.

Il FONDO per ogni singolo atto di pianificazione, viene liquidato agli aventi diritto a seguito dell'approvazione del Piano, con apposita determinazione del Capo Settore Ufficio tecnico.

Con la delibera di approvazione del Piano, il Consiglio prende espressamente atto che la quota parte del FONDO relativa al progetto viene liquidata agli aventi diritto, dando atto che provvederà il capo Settore Ufficio Tecnico con propria determinazione.

## **ARTICOLO 6**

### **TEMPI DI ESECUZIONE**

Se il progetto o gli atti di pianificazione non sono predisposti nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione o se si riscontra una carenza progettuale, l'Amministrazione, con atto deliberativo della Giunta Comunale, motiverà il diniego alla liquidazione riservandosi ogni azione prevista dalla Legge per eventuali risarcimenti.